



**AUTOMOBILE  
CLUB  
CREMONA**

# **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI**

**Adottato con delibera del Consiglio Direttivo n. 21 del 24 ottobre 2016**

## **INDICE**

**Art. 1 - Finalità**

**Art. 2 - Condizioni**

**Art. 3 – Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari**

**Art. 4 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor**

**Art. 5 - Esclusioni**

**Art. 6 - Contratto di sponsorizzazione**

**Art. 7 – Diritto di rifiuto**

**Art. 8 – Versamento dei proventi di sponsorizzazione**

**Art. 9 – Aspetti fiscali**

**Art. 10 – Verifiche e controlli**

**Art. 11 – Ammissibilità**

**Art. 12 – Divieti**

**Art. 13 – Trattamento dei dati personali**

**Art. 14 – Foro Competente**

**Art. 15 – Riserva Organizzata**

**Art. 16 – Norme di rinvio**

**Art. 17 – Entrata in vigore**

## **Art. 1 - Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina i presupposti, le condizioni, nonché la procedura di sponsorizzazione e conseguente scelta dello sponsor, da parte di AC Cremona per il perseguimento di finalità di pubblico interesse e nell'osservanza dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza

## **Art. 2 - Condizioni**

1. Il ricorso al contratto di sponsorizzazione oggetto del presente regolamento è ammesso ove sussistano le seguenti condizioni:
  - a) il perseguimento d'interessi pubblici;
  - b) l'esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata
  - c) il conseguimento di risparmi di spesa e/o di nuove entrate per AC Cremona.

## **Art. 3 – Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari**

1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e pubblici, operatori economici, fondazioni, associazioni senza fini di lucro per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio di AC Cremona.
2. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale o nell'acquisizione di nuove entrate.

## **Art. 4 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor**

1. La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura a evidenza pubblica preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso nel rispetto dei dettami dell'art. 19 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
2. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione sull'albo dell'Ente e sul sito dell'Ente ([www.acicremona.it](http://www.acicremona.it)).
3. L'avviso di sponsorizzazione deve contenere i seguenti dati:
  - a) oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti del progetto di sponsorizzazione,
  - b) l'indicazione dello spazio pubblicitario messo a disposizione,
  - c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.
4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta o dovrà indicare:
  - a) il bene, il servizio, l'attività, o la prestazione, che si intende sponsorizzare, oppure la somma offerta quale sponsorizzazione,
  - b) l'accettazione delle condizioni previste per il progetto di sponsorizzazione.
5. L'offerta deve contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
6. Il contratto di sponsorizzazione sarà sottoscritto dallo sponsor e dal Direttore AC Cremona.
7. Con il contratto di sponsorizzazione verrà anche autorizzata l'utilizzazione dello spazio pubblicitario espressamente indicato nel progetto.

## **Art. 5 - Esclusioni**

1. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione oggetto del presente Regolamento quei soggetti, privati, pubblici, operatori economici, fondazioni, associazioni ed altri organismi che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria e che esercitano attività in situazioni di conflitto di interesse con l'attività pubblica di AC Cremona.

## **Art. 6 - Contratto di sponsorizzazione**

1. Il ricorso a forme di sponsorizzazione va formalizzata con apposito atto di natura contrattuale nella forma scritta nel quale dovranno esser stabiliti in modo preciso i seguenti elementi:
  - a) l'oggetto e le finalità del contratto di sponsorizzazione,
  - b) il diritto dello sponsor alla utilizzazione esclusiva ovvero non esclusiva dello spazio pubblicitario nel corso degli eventi culturali,
  - c) le modalità di promozione, comunicazione e pubblicità, i limiti dello sfruttamento dell'immagine ai fini pubblicitari, di eventuali benefit
  - d) , di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda e pubblicità,
  - e) la durata del contratto di sponsorizzazione,
  - f) gli obblighi assunti rispettivamente dallo sponsor e da AC Cremona e le relative sanzioni in caso di inadempimento.
  - g) il corrispettivo della sponsorizzazione,
  - h) le eventuali garanzie richieste (fideiussione bancaria, polizza assicurativa RCT) e le responsabilità,
  - i) le prescrizioni in materia di controversie, le spese contrattuali e la disciplina della facoltà di recesso,
  - j) il contratto dovrà contenere clausole che in nessun caso pregiudichino o condizionino l'attività di AC Cremona.

## **Art. 7 – Diritto di rifiuto**

1. L'AC Cremona a suo insindacabile giudizio si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
  - a) ritenga che possa derivare un conflitto d'interesse tra attività pubblica e quella privata,
  - b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine e alle proprie iniziative,
  - c) la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
  - a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica e religiosa,
  - b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale,
  - c) pubblicità diretta o collegata ritenuta contraria al buon costume o sessista,
  - d) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

### **Art. 8 – Versamento dei proventi di sponsorizzazione**

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione deve essere eseguito come indicato nell'avviso di sponsorizzazione.

### **Art. 9 – Aspetti fiscali**

1. Ai fini IVA la sponsorizzazione oggetto del presente Regolamento si configura, in base al contenuto volta per volta pattuito dalle parti, come prestazione di servizi o come operazione permutativa.  
La base imponibile del tributo è rispettivamente determinata ai sensi del comma 1 o del comma 2, lett. D) dell'art. 13 del D.P.R. n. 633/72

### **Art. 10 – Verifiche e controlli**

1. L'AC Cremona si riserva la facoltà di esperire verifiche periodiche al fine di accertare eventuali difformità a quanto convenuto nel contratto di sponsorizzazione, nonché contrarie al presente Regolamento.
2. Eventuali difformità potranno essere causa di risoluzione del contratto di sponsorizzazione, nonché conseguente incameramento della cauzione eventualmente prestata e causa di risarcimento danni.

### **Art. 11 – Ammissibilità**

1. La comunicazione all'esterno della sponsorizzazione è da effettuarsi esclusivamente nei modi di seguito riportati attraverso l'inserimento del nome dello sponsor:
  - in banner pubblicitari,
  - nei siti internet istituzionali, anche mediante collegamenti ipertestuali,
  - nella cartellonistica applicata ad impalcature per il restauro o la realizzazione di immobili,
  - in documenti recanti comunicazioni istituzionali,
  - in depliant, volantini, regolamenti di manifestazioni sportive.

### **Art. 12 – Divieti**

1. E' fatto divieto di:
  - comunicare allo sponsor i dati personali dei destinatari delle informazioni,
  - inserire messaggi pubblicitari all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali,
  - utilizzare dati personali per differenziare i messaggi pubblicati in relazione a caratteristiche dei destinatari delle comunicazioni istituzionali.

### **Art. 13 – Trattamento dei dati personali**

1. I dati raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dello stesso.
2. I singoli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D. Lgs 196/2003.

### **Art. 14 – Foro Competente**

1. Su tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente Regolamento, nonché quelle relative alla fase procedurale di scelta fino alla conclusione del contratto, è competente il TAR Lombardia di Brescia.

### **Art. 15 – Riserva Organizzata**

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall' AC Cremona secondo la disciplina del presente Regolamento.
2. L'AC Cremona si riserva, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

### **Art. 16 – Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la normativa vigente in materia ed in particolare il D. Lgs. n.50/2016.

### **Art. 17 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo dell'Ente nonché sul sito web dell'Ente.